



Medaglia d'oro al Merito
della Sanità Pubblica 3/9/66

UNPISI

Associazione Nazionale Rappresentativa Ministero della Salute

D. M. Salute 19.06.2006 e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Firenze li 10/09/2017
Prot. n° 25/17

Al Direttore Generale di Arpa Puglia

Avvocato Vito Bruno

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente della Regione Puglia

Dott. Michele Emiliano

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

al Direttore delle Risorse Umane

personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore del DAP BARI

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

al Direttore DAP FOGGIA

dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

al DIRETTORE DAP BAT

dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

al DIRETTORE DAP BRINDISI

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

al DIRETTORE DAP LECCE

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

al DIRETTORE DAP TARANTO

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Segnalazione sul profilo del Tecnico della Prevenzione nelle logiche d' investimento ARPA Puglia
nella Prevenzione Ambientale

Questa Associazione, rappresentativa in Italia della figura del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, con la presente intende denunciare alle SSLL la situazione che all'interno della Agenzia si protrae da diversi anni e che vede coinvolta la figura di cui sopra.

Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, così come definito dal D.M. 58/97, è "l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di **prevenzione, verifica e controllo** in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria".

Sebbene nell'ambito dell'esercizio della professione al Tecnico della Prevenzione siano stati attribuiti dal Ministero della Sanità compiti **specifici ed esclusivi** (c.f.r. art.1 comma 3 DM 58/97), nel corso degli ultimi anni la politica manageriale di Arpa Puglia ha più volte manifestato la volontà di sostituire tale indispensabile figura con altre professionalità che in alcun modo possono considerarsi equiparabili ad essa.

A confermarlo, ultima di innumerevoli provvedimenti in tal senso, la delibera n° 222 del 12/05/2017 avente per oggetto “Revoca DDG n°208 del 03/05/2017 e assunzione a tempo pieno e determinato di n° 1 unità di personale – Profilo di Collaboratore Tecnico-Professionale – Scienze Ambientali (CAT.D) presso il DAP BAT in sostituzione di unità in astensione da lavoro per maternità”. Con la suddetta **deliberazione** l’Agenzia ha deciso di **sostituire** il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione con il profilo professionale tecnico di un laureato in Scienze Ambientali.

Nella delibera de quo tale scelta viene giustificata “ *considerando che l'assunzione a tempo determinato,omissis..., è finalizzata esclusivamente alla sostituzione dell'unità di personale a tempo indeterminato, inquadrata nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – CAT. D , ...omissis...volta a rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo*” per “*la mancanza di graduatorie valide per il professionale di Tecnico della Prevenzione ne a tempo indeterminato e ne a tempo determinato* ”.

Tuttavia, nonostante l’approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 3 Collaboratori professionali sanitari - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (giusta Deliberazione Direttore Generale n. 455 del 08.08.2017), alla scadenza indicata nella delibera di assunzione (05/09/2017), si è preferito prorogare il contratto ad un diverso profilo professionale piuttosto che attingere da tale graduatoria.

A tal proposito si porta all’attenzione che nel corso del Comitato di Programmazione e Coordinamento del 02/02/2017 viene ancora una volta valutata la possibilità che altre figure professionali possano svolgere le mansioni normalmente attribuite ai Tecnici della Prevenzione.

Questa politica di sostituzione non è supportata da alcun riscontro normativo che attesti l’equivalenza di profili professionali diversi sia per comparto di appartenenza, sia per specifiche e diverse competenze tecniche e giuridiche, che invece sono attribuite inequivocabilmente ed esclusivamente alla nostra figura dal decreto del Ministro della Sanità già richiamato. Pertanto si auspica che tale discutibile politica, più volte adottata dal management aziendale negli ultimi anni, cessi definitivamente. In caso contrario saremo costretti, con estremo dispiacere, a dover tutelare la dignità del Nostro profilo professionale in tutte le sedi competenti.

Tuttavia siamo convinti che, con l’approvazione della graduatoria del concorso per Tecnici della Prevenzione, questa Agenzia vorrà procedere all’assunzione di nuovi Tecnici della Prevenzione, aggiuntivi rispetto ai 3 **posti per i quali è stato bandito apposito concorso pubblico**, andando così a sopperire alla cronica assenza che si è determinata negli ultimi anni in conseguenza di turn over (in ultimo altri due recessi con decorrenza dal 01/10/2017 nei DAP di Bari e Lecce) e procedure di mobilità (come confermato in ultimo dalla ricognizione della dotazione organica contenuta nella deliberazione del Direttore Generale n° 88 del 21/02/2017 nella quale risultano previsti 235 TPA CAT. D mentre ne risultano in servizio nell’Agenzia al 31/12/2016 solo 77 unità).

Altra situazione **che si porta** all’attenzione della Agenzia, è quella della revoca della qualifica di polizia giudiziaria ai Tecnici della Prevenzione. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 57 del Codice di Procedura Penale

"Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55"

Nel caso di specie è il già citato Decreto Ministeriale 58/97 che all'articolo 2, comma 1 afferma che "Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, **ufficiale di polizia giudiziaria.**"

Questa linea è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza, in particolare la sentenza della **Corte di Cassazione Sezione 3 n° 50352 del 03 Novembre 2016** su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nella quale si afferma che «poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce (e, quanto alla Regione Toscana, anche la conforme e successiva legislazione regionale) ai Tecnici delle Agenzie Regionali non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 c.p.p.». e che "che tale disciplina - e, in particolare, il citato decreto ministeriale n. 58 del 1997, in uno con il d. l. n. 496 del 1993 - costituisce un imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica di cui trattasi in capo al personale in esame, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza - anche costituzionale - del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale".

Inoltre a seguito della Legge 68/2015 **"Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente"**, la Commissione Parlamentare d'inchiesta sugli ecoreati afferma che "un problema accessorio rispetto al nuovo sistema, ma di grande rilevanza per la sua concreta applicazione, era quello del superamento dei residui dubbi sull'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria al personale delle agenzie": ...omissis... "recentemente la Corte di cassazione, Sez. III penale, con sentenza n. 50352 ha confermato questa lettura, con ampiezza di argomenti e ricostruendo il quadro delle fonti normative a partire dal dato testuale dell'articolo 57, terzo comma, codice di procedura penale."

Si chiede pertanto all'Avv. Vito Bruno, Direttore Generale di **Codesta** Agenzia, sicuri che il Suo primari obiettivi siano le naturali logiche d'investimento politico e programmatico tese alla Prevenzione Ambientale, di riconsiderare la linea adottata fino ad oggi nei confronti della nostra figura e di ripristinare il ruolo di centralità che compete al Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in considerazione delle esclusive peculiarità che ne caratterizzano il profilo professionale e che sono fondamentali per lo svolgimento delle attività di tutela dell'ambiente e quindi della salute pubblica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti e confronto in merito, in attesa di gentile riscontro,
l'occasione è gradita per i più

Cordiali Saluti

f.to Presidente UNPISI
Dott. Maurizio Di Giusto


*Responsabile
Uff. Tecnico Giuridico
Dott. Antonio Fedele*